



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,  
Sul ricorso numero di registro generale 3739 del 2009, proposto da:  
Angela Maria Zito, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Ganci, Walter  
Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Crescenzo, 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

**GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DELLA TERZA FASCIA  
NELLA CLASSE DI CONCORSO A446 (LINGUA E LETTERATURA  
SPAGNOLA) PER AA.SS. 2009/2011 - CAUTELARE PROVVISORIA.**

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 il dott. Francesco  
Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n.  
1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo  
sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che  
facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale

amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Ravvisata la manifesta fondatezza. del gravame, con riguardo ai sottoindicati profili:

- avuto riguardo che nella specie occorre far riferimento ai precedenti specifici di questa Sezione ( sentenza n.10728 del 2008 con rigetto della sospensiva in appello con ordinanza del consiglio di stato n.1524/2009) con conseguente illegittimità dell'art.3 comma 2 del D.M. 42 dell'8 aprile 2008 nella parte in cui dispone che “ Non è possibile, invece, spostare i 24 punti già attribuiti da una graduatoria ad un'altra”.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis, – Roma – ai sensi l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in parte mortiva

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Massimo Luciano Calveri, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO